

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3662 del 02/07/2026
Oggetto	DPR 59/2013 E SMI: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI FONTEVIVO (PR) VIA TARONA, 8 RICHIESTA DALL'IMPRESA EURORUBBER INDUSTRIES S.R.L. PER L'ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE DI MESCOLE (SEMILAVORATI) IN GOMMA PRATICA SINADOC 2026-16823
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3844 del 02/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
Responsabile adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno due LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente diventato a far data dal 01/03/2016 Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE PR) - spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

PREMESSO che:

la Ditta EURORUBBER SPA risulta autorizzata con Provvedimento autorizzativo finale prot. 4968 del 26/05/2016 (pratica SUAP n. 138/2015) dal SUAP del Comune di Fontevivo (che recepisce la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1478 del 17/05/2016) per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma - Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC parma@pec.arpae.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

il provvedimento autorizzativo finale prot. 11593 del 08/11/2016 (pratica SUAP 210/2016) del SUAP del Comune di Fontevivo (che recepisce la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-4266 del 03/11/2016) con cui il SUAP ha volturato a favore del nuovo legale rappresentante i cui dati sono depositati agli atti il Provvedimento autorizzativo finale prot. 4968 del 26/05/2016 (pratica SUAP n. 138/2015);

il provvedimento autorizzativo finale prot. 5721 del 23/05/2017 (pratica SUAP n. 80/2017) del SUAP del Comune di Fontevivo (che recepisce la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-2390 del 15/05/2017) con cui il SUAP ha modificato in modo sostanziale il Provvedimento autorizzativo finale prot. 4968 del 26/05/2016 (pratica SUAP n. 138/2015) e smi;

il provvedimento autorizzativo finale prot. 10443 del 12/09/2018 (pratica SUAP n. 156/2018) del SUAP del Comune di Fontevivo (che recepisce la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-4561 del 07/09/2018) con cui il SUAP ha modificato in modo sostanziale il Provvedimento autorizzativo finale prot. 4968 del 26/05/2016 (pratica SUAP n. 138/2015) e smi;

il provvedimento autorizzativo finale prot. n. 4562 del 11/05/2020 (pratica SUAP n. 33/2020) del SUAP del Comune di Fontevivo (che recepisce la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2020-1882 del 24/04/2020) con cui il SUAP ha volturato alla Ditta EURORUBBER INDUSTRIES S.R.L. il Provvedimento autorizzativo finale prot. 4968 del 26/05/2016 (pratica SUAP n. 138/2015) e smi;

il provvedimento autorizzativo finale prot. 5545 del 28/04/2025 - (pratica SUAP n. 279/2024) del SUAP del Comune di Fontevivo (che recepisce la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2025-2132 del 10/04/2025 parzialmente rettificata con determinazione Dirigenziale DET-AMB-2025-3991 del 09/07/2025) con cui il SUAP ha modificato in modo sostanziale il Provvedimento autorizzativo finale prot. 4968 del 26/05/2016 (pratica SUAP n. 138/2015) e smi;

VISTA:

l'istanza acquisita da ARPAE SAE PR con PG/2026/89586 del 15/05/2026 – pratica Sinadoc 2026-16823 dal legale rappresentante/consigliere delegato dell'impresa EURORUBBER INDUSTRIES S.R.L. (PIVA 02926680345), con sede legale nel comune di Fontevivo (PR) in via Tarona, 8 per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "Fabbricazione di mescole (semilavorati) in gomma" svolta presso l'impianto ubicato in via Tarona, 8 comune di Fontevivo (PR) con la quale la Ditta richiede la modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

e il proseguimento senza modifiche del seguente titolo abilitativo settoriale:

- Autorizzazione allo scarico acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (articoli 124 e 125);

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a VIA

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009* e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241* e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE, con protocollo n. 18.05.2026.0090543.U, veniva trasmessa dall'impresa istante, ed acquisita poi con PG/2026/91724 del

19/05/2026 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori con prot. n. 20.05.2026.0092620.U.

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati

- Parere favorevole condizionato del Comune per quanto di competenza in merito alla matrice rumore acquisito in data 03/06/2026 prot. n. PG/2026/100284 del 03/06/2026, depositato agli atti
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Parma per la matrice emissioni in atmosfera prot. n. 20.06.2026.0112698.I depositata agli atti;

CONSIDERATO:

la lettera della Regione Emilia Romagna del 23/06/2021 prot 613264 avente per oggetto *“Indicazioni operative per lo svolgimento di alcune fasi dei procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ambientali.”* in cui si legge *“...Le comunicazioni di modifica non sostanziale vanno invece presentate direttamente ad Arpae...”*;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- per la matrice scarichi idrici la Ditta dichiara il *“PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA”* e *“l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale”*;
- nel corso dell'istruttoria relativa alla modifica come sopra identificata, la Ditta con comunicazione acquisita a protocollo Arpae n. PG/2026/91724 del 19/05/2026 ha dichiarato *“ di aver annullato la marca da bollo (...) avente identificativo n. 0125042230105, data 19/05/2026, ora 11:29:3”*;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale se la modifica non sostanziale non cambia in modo rilevante l'attività imprenditoriale non si ritiene necessaria la verifica antimafia

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere alla modifica non sostanziale a favore dell'Impresa EURORUBBER INDUSTRIES S.R.L. per l'esercizio dell'attività di *“Fabbricazione di mescole (semilavorati) in gomma”* da realizzare in comune di Fontevivo (PR) in via Tarona, 8;

VISTA la Determina Dirigenziale DET-2026- 277 del 15.04.2026, di conferimento dell'incarico dirigenziale dell'Unità di Staff del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (ARPAE SAE PR) alla Dott.ssa Beatrice Anelli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi dell'attuale Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE PR);

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI RILASCIARE ai sensi del DPR 59/2013 la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa EURORUBBER INDUSTRIES S.R.L. (PIVA 02926680345) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in comune di Fontevivo (PR) in via Tarona, 8, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportato sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato C Emissioni in atmosfera con acclusa planimetria di riferimento
- Allegato E Rumore

3. DI DARE ATTO che la presente determina:

- **mantiene invariata ogni altra parte dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-1478 del 17/05/2016 e smi**, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Fontevivo con con Provvedimento autorizzativo finale prot. 4968 del 26/05/2016 (pratica SUAP n. 138/2015) e smi;
- si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione **dell'AUA emesso emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-1478 del**

17/05/2016 e smi, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Fontevivo con con Provvedimento autorizzativo finale prot. 4968 del 26/05/2016 (pratica SUAP n. 138/2015) e smi **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**

4. DI DARE ATTO, altresì, che , il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con il rilascio da parte del SUAP della determinazione DET-AMB-2016-1478 del 17/05/2016 e che la domanda di rinnovo deve essere presentata all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del DPR 59/2013 e smi.

5. che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Fontevivo ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Fontevivo e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAE territorialmente competente;
- Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini

decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Dirigente
Responsabile Unità di Staff
Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
D.ssa Beatrice Anelli
(firmato digitalmente)

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	<p>Rif. prat. Sinadoc 2026-16823</p> <p>EURORUBBER INDUSTRIES S.R.L. in comune di Fontevivo (PR) in via Tarona, 8</p>
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)
PARTE DESCRITTIVA	<ol style="list-style-type: none"> 1. la Ditta risulta essere autorizzata alle emissioni in atmosfera con Provvedimento autorizzativo finale prot. 4968 del 26/05/2016 (pratica SUAP n. 138/2015) e smi, 2. di tale autorizzazione si richiede la modifica per : <ul style="list-style-type: none"> • sostituzione del generatore di vapore collegato all'emissione EU4; • utilizzo del generatore di vapore collegato all'emissione EU3 in emergenza; 3. l'attività industriale prevede "Fabbricazione di semilavorati in gomma"; 4. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER-ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030); 5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"; 6. si prende atto di quanto dichiarato nelle integrazioni pervenute in merito alla macchina spargi-polverino; 7. per quanto riguarda l'art.275 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. è stato verificato che la ditta rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché supera le soglie di consumo ivi indicate; 8. si prende atto che è stata dichiarata la presenza di un impianto termico civile sottoposto al Titolo 2 del D.Lgs

152/06 e s.m.i., e più precisamente:

- Emissione EU9: - “Caldaia a metano della potenzialità di 56,1 kW;
9. stata dichiarata la presenza di impianti non soggetti al rispetto dei limiti, e più precisamente:
- Emissione EU5: “Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio” della potenzialità pari a 116 kW;
 - Emissione EU10: “Motopompa a gasolio per impianto antincendio” della potenzialità pari a 131 kW;
 - Emissione EU11: “Motopompa a gasolio per impianto antincendio” della potenzialità pari a 136 kW;

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

EMISSIONE EP1 - “Banbury F270”

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad impianti di abbattimento del materiale particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	7.500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	15	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
SOV (espresse come C-org. Tot)	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE EP2 - “Banbury F270:batch-off”

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di coperture, cappe e/o aspirazioni localizzate, in modo tale da evitare la diffusione nell'ambiente di lavoro, e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale	14.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	15	m
Materiale particellare	140	g/h
SOV (espresse come C-org. Tot)	280	g/h
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE EP3 - “Banbury F270: calandratura”

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di coperture, cappe e/o aspirazioni localizzate, in modo tale da evitare la diffusione nell'ambiente di lavoro, e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale	14.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	15	m
Materiale particellare	140	g/h
SOV (espresse come C-org. Tot)	280	g/h
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE EP4 - “Banbury P240”

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad impianti di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	7.500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni

Altezza minima	15	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
SOV (esprese come C-org. Tot)	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE EP5 - "Banbury P240:batch-off"

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di coperture, cappe e/o aspirazioni localizzate, in modo tale da evitare la diffusione nell'ambiente di lavoro, e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale	12.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	15	m
Materiale particolato	120	g/h
SOV (esprese come C-org. Tot)	240	g/h
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE EP6 - "Banbury P240: secondo mescolatore aperto"

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di coperture, cappe e/o aspirazioni localizzate, in modo tale da evitare la diffusione nell'ambiente di lavoro, e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale	5.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	15	m
Materiale particolato	50	g/h
SOV (esprese come C-org. Tot)	100	g/h
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE EP7 - "Banbury P240 e F270"

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile

e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad impianti di abbattimento del materiale particolato. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	4.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	15	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
SOV (espresse come C-org. Tot)	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE EP8 - “Banbury BT5”

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di coperture, cappe e/o aspirazioni localizzate, in modo tale da evitare la diffusione nell'ambiente di lavoro, e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale	1.500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	16	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	7	m
Materiale particolato	15	g/h
SOV (espresse come C-org. Tot)	30	g/h
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE EP9 - “Trafila linea 3”

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di coperture, cappe e/o aspirazioni localizzate, in modo tale da evitare la diffusione nell'ambiente di lavoro, e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	4.300	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	16	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	7	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE EP10 - "Pesatura chemicals"

Gli effluenti gassosi provenienti dai gruppi di dosaggio automatizzati, dalle due stazioni di dosaggio manuale e dalla postazione di apertura e svuotamento sacchi, devono essere captati e convogliati, prima dell'emissione in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	19.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	16	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	8	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE EP11 - "Foratrice linea 4"

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di coperture, cappe e/o aspirazioni localizzate, in modo tale da evitare la diffusione nell'ambiente di lavoro, e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale	3.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	46	giorni
Altezza minima	7	m
Materiale particellare	30	g/h
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE EP14 - "Banbury P240: primo mescolatore aperto"

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di coperture, cappe e/o aspirazioni localizzate, in modo tale da evitare la diffusione nell'ambiente di lavoro, e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale	11.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	15	m

Materiale particolato	180	g/h
SOV (esprese come C-org. Tot)	360	g/h
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE EP15 - "Aspirazione saldatura"

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.600	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	1	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	9	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI ES1 - ES2 - ES3 - ES4 - "Silos stoccaggio nerofumo"

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dell'emissione in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale cadauno	800	Nm ³ /h
Durata ore/mese	16	h
Altezza minima	15	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		
Il rispetto del limite del materiale particolato è garantito dalla manutenzione dei filtri e dalla lettura del manometro sui filtri eseguita ad ogni operazione di carico per la verifica del mantenimento della depressione di esercizio (200 mm di H ₂ O).		

EMISSIONI da ES5 a ES12 - "Silos giornaliero stoccaggio nerofumo"

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dell'emissione in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale cadauno	800	Nm ³ /h
-----------------------------------	-----	--------------------

Durata ore/mese	16	h
Altezza minima	15	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		
Il rispetto del limite del materiale particellare è garantito dalla manutenzione dei filtri e dalla lettura del manometro sui filtri eseguita ad ogni operazione di carico per la verifica del mantenimento della depressione di esercizio (200 mm di H ₂ O).		

EMISSIONI ES13-ES14-ES15 - “Serbatoio oli plastificanti”

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauno:

Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno	50	giorni
Altezza minima	2	m

EMISSIONE ES16 - “Sfiato bilancia Banbury P240”

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dell'emissione in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauno:

Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	12	m

EMISSIONE ES17 - “Sfiato bilancia Banbury F270”

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dell'emissione in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauno:

Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	12	m

EMISSIONI da ES18 a ES21- “Serbatoi oli plastificanti”

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauno:

Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno	50	giorni

Altezza minima	2	m
----------------	---	---

EMISSIONE ES22 - “Silos stoccaggio carbonato di calcio”

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dell'emissione in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale cadauno	800	Nm ³ /h
Durata ore/mese	6	h
Altezza minima	15	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		
Il rispetto del limite del materiale particellare è garantito dalla manutenzione dei filtri e dalla lettura del manometro sui filtri eseguita ad ogni operazione di carico per la verifica del mantenimento della depressione di esercizio (200 mm di H ₂ O).		

EMISSIONE ES23 - “Silos giornaliero stoccaggio carbonato di calcio”

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dell'emissione in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale cadauno	800	Nm ³ /h
Durata ore/mese	4	h
Altezza minima	15	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		
Il rispetto del limite del materiale particellare è garantito dalla manutenzione dei filtri e dalla lettura del manometro sui filtri eseguita ad ogni operazione di carico per la verifica del mantenimento della depressione di esercizio (200 mm di H ₂ O).		

EMISSIONE EU1 - “Cappe di laboratorio a servizio delle presse e armadio prodotti chimici”

Per la verifica dell'efficienza di quanto attuato, farà fede il “Documento di valutazione del rischio chimico in ambienti di lavoro” come disposto dal D.Lgs. 81/08 s.m.i..

EMISSIONE EU2 - “Banbury e mescolatore per ricerca”

Per la verifica dell'efficienza di quanto attuato, farà fede il “Documento di valutazione del rischio chimico in ambienti di lavoro” come disposto dal D.Lgs. 81/08 s.m.i..

EMISSIONE EU3 - “Impianto termico a metano per la generazione di vapore della potenzialità di 1.134

kW" (Mingazzini-PVR 15)

Tale impianto si configura come di emergenza e verrà utilizzato in soccorso in caso di indisponibilità del generatore principale di cui all'emissione EU4. Sarà dotato di contatore al fine di verificare il rispetto delle ore di funzionamento annuo non superiore a 500.

Secondo quanto previsto dall'art. 273-bis comma 15 del DLgs 152/06, entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il Gestore dovrà presentare all'Autorità Competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente.

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati e convogliati, nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata h/anno	<500	ore
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 s.m.i., dal D.Lgs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione esistente (come definito dal comma 1 al punto gg-bis dell'art. 268 della parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) .

Per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,

- l'impianto deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
- la Ditta dovrà presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dall'art. 273 – bis comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. fatte salve eventuali aggiornamenti normativi.

EMISSIONE EU4 - "Impianto termico a metano per la generazione di vapore della potenzialità di 2.326 kW" (Mingazzini-PVR 30)

(nuova emissione)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati e convogliati, nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 s.m.i., dal D.Lgs 183/2017, tale impianto si configura come nuovo medio impianto di combustione (come definito al punto gg-bis del comma 1, dell'art. 268 della parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) .

Per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,

- l'impianto deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della

combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

EMISSIONE EU6- “Cappa chimica di laboratorio ricerca e sviluppo”

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauno:

Portata massima tal quale	180	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	1	h
Altezza minima	5	m
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Per la verifica dell'efficienza di quanto attuato, farà fede il “Documento di valutazione del rischio chimico in ambienti di lavoro” come disposto dal D.Lgs. 81/08 s.m.i..

EMISSIONE EU7- “Ricarica batterie carrelli elevatori elettrici”

Le emissioni provenienti da queste fasi dovranno essere aspirate nel miglior modo possibile e scaricate in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauno:

Portata massima tal quale	1.500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	16	h
Altezza minima	7	m
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE EU8- “Zona ricarica batterie carrelli elevatori elettrici nel magazzino imballi”

Le emissioni provenienti da queste fasi dovranno essere aspirate nel miglior modo possibile e scaricate in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauno:

Portata massima tal quale	1.500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	16	h
Altezza minima	7,5	m
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE EP16 - “Operazioni manuali di apertura e chiusura big-bag”

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dell'emissione in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.830	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	1	h
Durata giorni/anno	230	giorni

Altezza minima	15	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		
Il rispetto del limite del materiale particolato è garantito dalla manutenzione dei filtri a cartuccia dotati di pressostati differenziali per valutarne il grado di intasamento.		

EMISSIONE EP17 - "Trasporto pneumatico dei chemical nel Banbury F270"

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dell'emissione in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	960	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	3	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	15	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		
Il rispetto del limite del materiale particolato è garantito dalla manutenzione dei filtri a cartuccia dotati di pressostati differenziali per valutarne il grado di intasamento.		

EMISSIONE EP18 - "Trasporto pneumatico dei chemical nel Banbury P240"

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dell'emissione in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	960	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	15	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		
Il rispetto del limite del materiale particolato è garantito dalla		

manutenzione dei filtri a cartuccia dotati di pressostati differenziali per valutarne il grado di intasamento.

EMISSIONE EP19 - "Foratrice a caldo a servizio della Linea Calandra

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di coperture, cappe e/o aspirazioni localizzate, in modo tale da evitare la diffusione nell'ambiente di lavoro, e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	165	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	16	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	7	m
SOV (espresse come C-org. Tot)	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE EP20 - "Postazione di apertura e svuotamento manuale dei sacchi"

Gli effluenti gassosi provenienti dalla tramoggia di scarico della postazione di apertura e svuotamento manuale dei sacchi, devono essere captati e convogliati, prima dell'emissione in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	825	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	1	h
Durata giorni/anno	12	giorni
Altezza minima	15	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE ES24 - "Sfiati delle vasche pesatrici"

Gli effluenti gassosi provenienti dalla tramoggia di scarico della postazione di apertura e svuotamento manuale dei sacchi, devono essere captati e convogliati, prima dell'emissione in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	5	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	15	m

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		
Il rispetto del limite del materiale particolato è garantito dalla manutenzione dei filtri a calza.		

EMISSIONE EP21 - "Calandra a servizio della Linea Calandra"

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di coperture, cappe e/o aspirazioni localizzate, in modo tale da evitare la diffusione nell'ambiente di lavoro, e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale	8.700	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	16	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	7	m
Materiale particolato	90	g/h
SOV (espresse come C-org. Tot)	50	g/h
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni EP19 - EP20 - EP21 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le

emissioni EP19 - EP20 - EP21 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;

- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni EP19 - EP20 - EP21 è fissato 21/08/2026;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'emissione EU4 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'emissione EU4 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione EU4 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni EP1 – EP4 – EP7 – EP8 – EP10 – EU4 debbono avere una periodicità annuale.

Relativamente all'art. 275 D.Lgs 152/06 e s.m.i., il Gestore in conformità alle relative prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, una volta all'anno fornisce all'autorità competente i dati relativi alla reale percentuale in peso di solvente presente all'interno del prodotto finito in relazione a quanto prodotto, fornendo evidenza documentale ed analitica, che consentono di verificare la conformità dell'impianti

Ai sensi del punto 4.2 dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., entro il 30 aprile di ogni anno deve essere trasmesso ad Arpa, relativo all'anno precedente, il piano gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui alla Parte V dell'Allegato III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	EURORUBBER INDUSTRIES S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	02926680345
Sede legale:	Via Tarona n. 8, Fontevivo (Parma)
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	Via Tarona n. 8, Fontevivo (Parma)
Lat.(UTM32):	4964465
Long.(UTM32):	596690
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Fabbricazione di semilavorati in gomma

Settore attività CRIAER:	4.5
Indicatori di attività	
Indicatori:	Materie prime utilizzate [ton/anno] Prodotti finiti [ton/anno] Combustibile utilizzato [m ³ /anno] Energia elettrica [kWh/anno] Oli plastificanti [ton/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	230
Altezza media sbocco emissione:	14 m
Temperatura media emissioni:	-
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	5.800 kg/anno
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	15.132 kg/anno
Ossidi di Azoto (espressi come NO _x):	4.546 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	1.299 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	2.804.633 kg/anno

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE)

PR) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di

misurazione:

1. metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
2. altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da

ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente."

PLANIMETRIA (da allegare ovvero da richiamare in maniera univoca)	Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "Planimetria emissioni"
ALLEGATO TECNICO	Si allega documentazione inerente le "Indicazioni tecnico -operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"

nota: competenza Arpae

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidamarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.



Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAE) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal

pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti: La società Eurorubber Industries S.r.l. svolge l'attività produttiva di "fabbricazione di mescole (semilavorati) in gomma", nello stabilimento ubicato in Comune di Fontevivo (PR), Località Ponte Taro, in Via Tarona n. 8. Tale modifica riguarda l'intervento di riqualificazione dell'impianto di combustione a servizio dello stabilimento aziendale.
INTRODUZIONE	<p>Rif. prat. Sinadoc 2026-16823</p> <p>EURORUBBER INDUSTRIES S.R.L. (PIVA 02926680345) in comune di Fontevivo (PR) in via Tarona, 8,</p> <p>La Ditta ha presentato "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000" presentata da un tecnico competente in acustica ambientale a seguito della modifica dell'impianto di combustione per sostituzione della caldaia principale con una nuova caldaia della medesima tipologia.</p> <p>L'insediamento nel quale viene esercitata l'attività, risulta classificato nel nuovo Piano di Zonizzazione Acustica approvato con D.C.C. n. 30 del 26/07/2017 in classe V-aree prevalentemente industriali, interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni</p>
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI: Zonizzazione acustica comunale	
PRESCRIZIONI (del Comune)	<p>Parere del Comune</p> <p>Si prende atto della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, allegata all'istanza, inerente la matrice rumore, resa dal Tecnico Competente in Acustica ambientale (...), nella quale è dichiarato che la rumorosità globalmente prodotta dall'esercizio dello stabilimento, una volta realizzata la modifica impiantistica in progetto, consistente nell'intervento di riqualificazione dell'impianto di combustione aziendale, non comporterà alcuna variazione del clima acustico esistente nella zona di insediamento, in particolare in prossimità dei ricettori abitativi considerati, garantendo, al pari della scenario attuale (preintervento), il rispetto dei valori limite fissati dalla vigente classificazione acustica comunale.</p>

	<p>Il Comune di Fontevivo esprime parere favorevole condizionato nel rispetto delle disposizioni contenute nella Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del TCA depositata agli atti.</p> <p>La Ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;• l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;• deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
--	--

nota: competenza Comune

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.